



7/9/2011

Alla c.a. Responsabile Amministrativo

Oggetto

Credito d'imposta sulle indennità per attività di mediazione

Cna Provinciale Treviso

Viale della Repubblica 154

31100 Treviso

Tel. 0422/3155 - Fax

0422/315666

<http://www.cnatreviso.it/>

Il quadro normativo

In attuazione all'articolo 60 "Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali", Legge 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19/06/2009), il Governo ha emanato il Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (G.U. n. 53 del 05/03/2010), c.d. "Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". Nel D.Lgs. 28/2010, tra gli altri aspetti disciplinati, all'articolo 20 è stato previsto il credito d'imposta sulle indennità per mediazione.

Cosa si intende per mediazione

In via preliminare è utile riportare la definizione di mediazione (ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 28/2010): "attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa".

Il credito d'imposta

Coloro che corrispondono ai soggetti abilitati l'indennità per l'attività di mediazione hanno diritto a un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a un limite massimo di:

- euro 500,00 in caso di successo della mediazione;
- euro 250,00 (ossia la metà di euro 500,00) in caso di insuccesso della mediazione.

Da sottolineare che non è stato specificato cosa si intende per "successo" della mediazione e, pertanto, salvo futuri e diversi chiarimenti in merito, sembra logico ritenere che tale termine si riferisca alla sottoscrizione del verbale di conciliazione da parte di coloro che hanno partecipato alla mediazione.

COME SI DETERMINA

La misura del credito come sopra determinata è *teorica* in quanto la misura *effettiva* spettante a ciascun beneficiario soggiace al seguente iter procedurale da parte del Ministero della Giustizia che, con decreto da emanare entro il 30 aprile di ogni anno, a decorrere dal 2011, stabilisce:

- l'ammontare delle risorse stanziate a copertura del totale dei crediti d'imposta relativi alle mediazioni concluse nell'anno precedente;
- il credito d'imposta effettivo spettante per ciascuna mediazione, calcolato in proporzione alle risorse stanziate e sempre entro i limiti suddetti.

Successivamente, lo stesso Ministero della Giustizia deve, entro i 30 giorni successivi al 30 aprile di ogni anno (ossia, entro il 30 maggio):

- comunicare a ciascun interessato l'ammontare effettivo del credito spettante;
- trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi ad essi comunicati.

MODALITA' DI FRUIZIONE

I soggetti beneficiari del credito d'imposta, dalla data di ricevimento della comunicazione del Ministero della Giustizia possono usufruirne adottando il seguente comportamento, diverso a seconda della loro natura "giuridica":

1) Soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo

In tal caso, il credito d'imposta deve essere:

- utilizzato esclusivamente in compensazione mediante mod. F24 (ai sensi art. 17, D.Lgs. 241/97), con codice tributo che sarà istituito dall'Agenzia delle Entrate. L'utilizzo in compensazione potrà avvenire, come sopra indicato, solo dopo aver ricevuto la comunicazione e a decorrere da tale momento;
- esposto, a *pena di decadenza*, nel quadro RU (sez. XIX, cod. 78) di UNICO relativo all'anno in cui i contribuenti interessati hanno ricevuto la comunicazione.

Esempio: comunicazione ricevuta il 28/05/2011, relativa al credito anno 2010. Il credito va esposto nel quadro RU di UNICO 2012 relativo al 2011 che, per i soggetti "solari", coincide con il periodo d'imposta 2011.

2) Persone fisiche private

In tal caso, il credito d'imposta deve essere:

- utilizzato direttamente in diminuzione dell'IRPEF, al netto dell'eventuale quota compensata in F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Anche in tal caso, l'utilizzo in compensazione potrà avvenire a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione;
- esposto, a *pena di decadenza*, nel quadro G (per coloro che compilano il mod. 730) o nel quadro CR (per coloro che compilano il mod. UNICO PF) relativo all'anno cui si riferiscono le mediazioni concluse in relazione alle quali è stato determinato il credito comunicato dal Ministero della Giustizia.

Esempio: comunicazione ricevuta il 28/05/2011, relativa al credito anno 2010. Il credito va esposto nel quadro G-CR del mod. 730-UNICO 2011 relativo al 2010.

Tuttavia, come precisato nelle istruzioni ministeriali del mod. UNICO PF 2011/10, qualora la comunicazione perviene in data successiva alla presentazione della dichiarazione dei redditi, il credito può essere indicato in quella relativa all'anno in cui è stata ricevuta la comunicazione, così come di norma avviene per i soggetti impresa e lavoratori autonomi.

3) Per tutti i contribuenti (imprese, lavoratori autonomi e privati) il credito d'imposta:

- non è rimborsabile;
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle relative imposte;
- non concorre al valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
- non rileva ai fini del rapporto di cui all'art. 61 del TUIR (calcolo degli interessi passivi deducibili dal reddito d'impresa);
- non rileva ai fini dell'art. 109, c. 5, del TUIR (criteri di deducibilità dei costi).

CAUSE DI DECADENZA: ALCUNE CONSIDERAZIONI

Come sopra indicato, il credito d'imposta deve essere indicato a pena di decadenza nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui i contribuenti interessati hanno ricevuto la comunicazione del Ministero della Giustizia. Di conseguenza, costituiscono *causa di decadenza* dal credito:

- a) l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi;
- b) la dichiarazione dei redditi presentata senza indicare il credito maturato nel relativo anno di riferimento. Tuttavia, in merito a tale causa di decadenza occorre considerare che, a nostro avviso e in mancanza di indicazioni contrarie, il contribuente *privato* che, benché titolare di uno o più redditi di diversa natura rientri in una condizione di esonero dagli obblighi dichiarativi, deve ugualmente presentare la dichiarazione per non decadere dal diritto al credito d'imposta.